



N° PAP-03857-2021

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 30/12/2021 al 14/01/2022

L'incaricato della pubblicazione
MARIA PEDALINO

Comune di Afragola Città metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE N°: 257/2021

N. Protocollo:62867/2021 del 29/12/2021

Settore / Ufficio: ORGANI ISTITUZIONALI

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICIO E ARTICOLI PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE TRA IL 31 DICEMBRE 2021 E IL 1 GENNAIO 2022

IL SINDACO

PREMESSO che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di pedardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

CONSIDERATO che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere una speciale tutela;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio dei pedardi, l'esplosione di mortaletti, ovvero il lancio di razzi è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

TENUTO CONTO che le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici da effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, porta gli stessi a perdere il senso dell'orientamento, aumentando in tal modo il rischio di smarrimento fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro stessa incolumità e, più in generale, per la sicurezza della collettività;

RAVVISATO che, nel caso di specie, occorre mettere in atto azioni preventive in ordine all'impegno di questi dispositivi pirotecnici da parte dei minori o di persone che comunque non possiedono i requisiti richiesti personali o professionali;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi per la protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino i richiamati comportamenti;

RILEVATO pertanto urgente procedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso dei petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;

VISTE le Circolari del 06/12/2017 e del 14/12/2017 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione dei fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTA la legge n. 689/1981;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche.

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, nel periodo compreso tra venerdì 31 dicembre 2021 a sabato 1 gennaio 2022, il divieto, di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, petardi, spari, botti di qualsiasi tipo e denominazione, benchè di libera vendita, su tutto il territorio comunale.

INFORMA

che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo quanto previsto agli artt. 13 e 20 della Legge 689 del 24/11/1981.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

che, previa comunicazione al Prefetto di Napoli, alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità e inserita sul sito del Comune di Afragola.

AVVERTE

che, a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del C.P.A., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere e per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Campania Napoli ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

DISPONE ALTRESI' CHE

copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- per la pubblicazione, all'Albo pretorio on-line;
- alla Prefettura di Napoli;
- al Comando di Polizia Municipale di Afragola;
- al Commissariato di P.S. di Afragola;
- alla Stazione dei Carabinieri Afragola;
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Afragola;
- alla Guardia di Finanza;
- all'Azienda Sanitaria Locale distr. di Afragola

Afragola, 29/12/2021

IL SINDACO
Prof. ANTONIO PANNONE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)



Firmato da
ORLANDO MICHELE
29/12/2021 17:02:21



ANTONIO PANNONE
30.12.2021 17:48:32 CET